COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 883

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari (*Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3452-*B*) 884

PRESIDENTE 884, 885, 886, 887, 888

ALESI 886

CATALDO 885, 886, 888

HELFER 887

MERENDA 887

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 885, 886, 887

PICCINELLI, *Relatore* 884, 886

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

SERVELLO ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (199);

CURTI AURELIO e AGOSTA: Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio (328);

PAG.

ARMATO ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (539);

SANTI: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (388) 888

PRESIDENTE 888, 889

BALDANI GUERRA, *Relatore* 888

CERVONE 889

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 888

Votazione segreta:

PRESIDENTE 889

La seduta comincia alle 9,40.

MERENDA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Biaggi Nullo, Bova e Di Leo.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari *(Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (3452-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, al regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari » (3452-*B*).

Il disegno di legge è stato modificato dalla IX Commissione permanente del Senato.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il Relatore onorevole Piccinelli.

PICCINELLI, *Relatore*. Nella seduta del 31 marzo di quest'anno, come i colleghi ricorderanno, fu approvato dalla Commissione Industria in sede legislativa il disegno di legge n. 3452 di iniziativa del Ministero dell'industria e commercio relativo all'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 38 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773, concernente la denominazione da dare ai succhi e agli sciroppi di frutta e di piante, al fine di eliminare alcuni dubbi interpretativi che erano emersi appunto a proposito di queste norme.

La Commissione approvò l'articolo unico nel testo del Governo e, per garantire la buona fede dei consumatori ed assicurare nello stesso tempo una corretta concorrenza, approvò anche un emendamento presentato dal Relatore con il quale si stabiliva che il nome di sciroppo da estratto o tintura seguito dalla indicazione di una data pianta è riservato alle soluzioni di saccarosio con l'aggiunta di estratti o tinture ricavati da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.

Penso che gli onorevoli colleghi rammentino ancora la discussione che ne seguì. A norma dell'articolo 37 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni, il nome del succo o mosto di un frutto è riservato al liquido ottenuto per spremitura, mentre il nome di sciroppo seguito dal nome del frutto è riservato al prodotto ottenuto dalla mescolanza di un succo o mosto con saccarosio, laddove il nome di sciroppo seguito dal nome di una pianta è riservato alla soluzione di saccarosio con l'aggiunta di estratto o tinture ricavati da frutta, semi, cortecce, ecc.

Si è cercato insomma di evitare che il consumatore potesse sbagliarsi nell'acquistare e quindi consumare un dato prodotto confondendosi tra sciroppo e arancia (succo di arancia con l'aggiunta di saccarosio) e sciroppo di arancio con l'aggiunta di saccarosio cioè estratti o tinture ricavati da frutti, bucce, semi, cortecce di semi con l'aggiunta di saccarosio.

L'emendamento fu approvato dalla Commissione ed il disegno di legge, nel nuovo testo, fu inviato all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

La competente Commissione del Senato, dopo aver esaminato il disegno di legge nel nuovo testo, ha apportato una serie di modifiche all'articolo 2 ed all'articolo 3, lasciando invece l'articolo 1 nel testo approvato da questa Commissione. In sostanza l'articolo 2 è stato modificato al secondo comma con la soppressione della parola « tintura » in quanto si è pensato che le parole « estratto » e « tintura » sono in sostanza la stessa cosa, per cui non si è ravvisata la necessità di usare i due termini. (In realtà, nel predisporre l'emendamento, non avevamo fatto altro che ricopiare il vecchio testo e quindi usare una dizione che dal 1925 in poi era stata sempre usata).

Il Senato in sostanza ha cercato di tutelare un certo interesse dei produttori e dei commercianti eliminando il pericolo che il consumatore, trovandosi di fronte ad un termine come quello di « tintura », rifiutasse il prodotto. Penso che non vi siano obiezioni da muovere a questa modifica che potremmo senz'altro accogliere.

Qualche dubbio sorge invece a proposito dell'altro emendamento. Mentre nel testo della Camera si prevedeva che il nome di sciroppo, estratto o tintura seguito dalla indicazione di una data pianta fosse riservato alle soluzioni di saccarosio, il Senato ha voluto distinguere tra sciroppo da estratto di piante che portano frutti a succo e sciroppi da piante che non portano frutti a succo.

Nel primo caso ha ritenuto che si debba porre chiaramente l'indicazione di « sciroppo da estratto di... » per intendere che non si tratta del succo ma dello sciroppo estratto da foglie, sementi, fiori e altre parti della pianta; nel secondo caso ha previsto che si possa usa-

re la stessa dizione, sostituendo il nome dello sciroppo con quello della pianta (« sciroppo all'estratto di... ») oppure che si possa usare l'indicazione di « sciroppo di... » completata dal nome della pianta stessa. In questa ultima ipotesi, però, si viene a creare la stessa situazione che la nostra Commissione aveva voluto evitare approvando la modifica al testo del Governo (vale a dire che, nel caso in cui la pianta non porti frutto a succo – ed è ad esempio il caso della menta – si può usare la dizione di « sciroppo di... », perché non sorgono dubbi, mentre altrettanto non può dirsi per il caso del melo e del pero, tanto per limitarmi agli esempi più comuni). È evidente infatti che per la menta, così come per il tamarindo, dubbi non possono sorgere, perché la menta non ha frutta e il tamarindo viene usato solo in un determinato modo, per cui non si rende necessaria l'aggiunta della parola « estratto ».

Quindi, il problema è tutto qui: nel chiarire che cosa si intenda per pianta che non porta frutta a succo e per pianta che porta frutta a succo. Se nel secondo caso ci si riferisce a tutto, eccezion fatta per il tamarindo e la menta, e nel primo caso solo per tamarindo e menta, nonché per frutti simili, *nulla quaestio;* diversamente, il problema sorge, come del resto è sorto in questa Commissione allorché è stato esaminato per la prima volta il disegno di legge.

D'altra parte, il dubbio è sorto anche perché nel corso della discussione al Senato il rappresentante del Governo – che non era, allora, il Sottosegretario Picardi, oggi presente alla nostra discussione – pose il quesito se il cedro potrebbe considerarsi un frutto dal quale si ricava un succo, anche se in parte minima. Ora, se sorge il dubbio per il cedro, a maggior ragione potranno sorgere dubbi per altri frutti, dalla ciliegia all'albicocca e via di seguito; e ciò è tanto vero che il Sottosegretario Malfatti propose di modificare lo emendamento presentato in quella Commissione, nel senso di aggiungere l'avverbio « assolutamente », cioè « pianta che non porti assolutamente frutta... » in tal modo restringendosi il gruppo delle piante che non portano frutta a succo.

A questo punto, non so se si debba pensare ad una modifica del testo o se non si ritenga sufficiente un chiarimento della volontà del legislatore, nel senso che per piante che non portano frutta a succo si intendano determinate piante (come la menta e il tamarindo), per cui la buona fede del consumatore non può essere in alcun modo danneggiata né si può creare una concorrenza particolare fra produttori. In questo caso, penso che possiamo approvare il testo pervenuto dal Senato, anche se rimane qualche dubbio a proposito dell'articolo 3.

Infatti quest'ultimo articolo contiene una norma particolare, che d'altra parte mi sembra più che giustificata. È una norma che ha l'aspetto di norma transitoria, in quanto consente ai produttori e confezionatori di sciroppi di vendere, per la durata di 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge, prodotti non conformi alle disposizioni contenute nella stessa, purché in regola con quelle preesistenti; ed eleva tale tolleranza a 24 mesi per i commercianti di detti prodotti. Noi non avevamo pensato ad una norma del genere, e bene ha fatto il Senato ad introdurla. L'unico dubbio è se siano sufficienti questi limiti di tolleranza.

Perciò, prima di formulare proposte concrete, vorrei sentire sull'argomento i pareri del rappresentante del Governo e degli onorevoli colleghi; dopo di che esamineremo se sia necessario un emendamento o se non si ritenga sufficiente un ordine del giorno ai fini interpretativi, per evitare il ritorno del provvedimento al Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Concordo nella sostanza con il Relatore e lo ringrazio per l'approfondimento della materia che egli ha voluto fin dal primo momento.

Debbo anzi aggiungere che il provvedimento governativo era di minore portata (limitandosi a superare una difficoltà di carattere interpretativo dell'articolo 38 della legge del 1932), mentre il relatore, onorevole Piccinelli, allargò il tema e portò il disegno di legge alla stesura che poi venne approvata da questa Commissione. Il Senato vi ha apportato nuove modifiche e il quesito che oggi pone il relatore mi sembra quanto mai opportuno. Comunque mi pare che si dovrebbe evitare il ritorno del testo al Senato (anche perché le osservazioni fatte sull'articolo 3 mi sembrano di poco conto), e in questo senso rivolgerei preghiera alla Commissione, la quale potrebbe approvare l'ordine del giorno cui si è riferito il Relatore.

CATALDO. Il nostro gruppo è favorevole all'approvazione del testo pervenutoci dal Senato, sia per le ampie considerazioni che sono già state fatte, sia perché mi pare che si deb-

ba aderire all'interpretazione suggerita dal Relatore, nel senso che le piante di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 debbono essere del tipo che non portano assolutamente frutta a succo.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il dubbio non sorge sull'indicazione di « sciroppo all'estratto di... », ma per l'indicazione di « sciroppo di... ». Ecco perché è opportuna la precisazione del Relatore, sulla quale mi pare già di vedere un orientamento favorevole della Commissione.

CATALDO. Il nostro gruppo non è contrario a questa interpretazione, e ritengo che si possa anche approvare l'ordine del giorno. Desidero ricordare che le modifiche introdotte dal Senato trovano origine in una presa di posizione della Direzione generale della produzione industriale, che l'ufficio legislativo del Ministero dell'industria, commercio e artigianato non ha voluto prendere in considerazione.

ALESI. Premesso che sono d'accordo circa la prima modifica al testo, devo sinceramente constatare che, per quanto riguarda il secondo punto, preferivo la formulazione approvata da questa Commissione. E, a questo proposito, desidero fare un'osservazione. Sarebbe stato senza dubbio opportuno ascoltare, in questo caso, il parere di un gruppo di esperti merceologici. Noi, infatti, possiamo non essere degli esperti, anche se possiamo trovarci d'accordo su una determinata interpretazione. Pertanto, mi auguro sia ancora possibile prendere una iniziativa in tal senso. In caso contrario, sono favorevole alla formulazione di un ordine del giorno, per una più esatta interpretazione della volontà del legislatore.

Per quanto riguarda l'articolo 3, mi sembra giusto che, fissata la tolleranza di 12 mesi per i produttori, la tolleranza per i commercianti sia elevata a 24 mesi.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero far rilevare che l'indagine auspicata dall'onorevole Alesi è già stata svolta. In dipendenza di essa, anzi, il Sottosegretario Malfatti, nell'altro ramo del Parlamento, aveva proposto l'introduzione dell'avverbio « assolutamente » (affinché fosse chiaro dovesse trattarsi di pianta con frutti assolutamente non succosi). A questo punto, mi sembra inopportuno allungare l'*iter* del provvedimento, considerato che ci si trova in una fase delicata di fine legislatura. Né va dimenticato che con un ordine del giorno potremmo raggiungere il medesimo effetto interpretativo.

PICCINELLI, *Relatore*. Esiste un certo tipo di piante che chiaramente portano la frutta a succo (aranci, limoni, ecc.); vi è poi un gruppo di piante che o non portano assolutamente frutta (come la menta) o portano frutta non a succo (come il mandorlo). Nel caso di frutta come la mela, portano o non portano la frutta a succo? A seconda che noi adottiamo l'una o l'altra alternativa, ne derivano delle conseguenze. Abbiamo fatto il caso della mela. In base alla legge vigente, abbiamo il succo di mela, che risulta dalla spremitura della mela; poi, abbiamo lo sciroppo di melo, che risulta dall'estratto di radici, semi, foglie, ecc., e che più semplicemente viene denominato sciroppo di mela. Di conseguenza, è nostro dovere garantire una corretta concorrenza e la buona fede del consumatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, nel corso delle quali hanno espresso la loro opinione anche il Relatore ed il rappresentante del Governo. Passiamo dunque all'esame delle modifiche apportate dal Senato. L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Il quarto comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, modificativo dell'articolo 37 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, è sostituito dal seguente:

« Il nome di " sciroppo da estratto o tintura " seguito dall'indicazione di una data pianta, è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratti o tinture ricavati da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.

Tale indicazione deve apporsi in maniera visibile sui recipienti che contengono gli sciroppi medesimi ».

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Il quarto comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, modificativo dell'articolo 37 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, è sostituito dal seguente:

« Il nome di " sciroppo da estratto di... " seguito dalla indicazione di una data pianta

che porta frutta a succo, è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratto ricavato da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.

Tale indicazione deve apporsi in maniera visibile sui recipienti che contengono gli sciroppi.

Qualora si tratti di pianta che non porta frutta a succo, il nome dello sciroppo di cui al precedente comma potrà essere sostituito dal nome della pianta, o da un nome di fantasia da esso derivato o no, seguito dall'indicazione " sciroppo all'estratto di... " completata dal nome della pianta; oppure dall'indicazione " sciroppo di... " completata dal nome della stessa ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La IX Commissione del Senato ha inoltre approvato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai produttori e confezionatori di sciroppi è tuttavia consentito di vendere, per la durata di mesi dodici dalla data della sua entrata in vigore, prodotti non conformi alle disposizioni della presente legge, purché in regola con quelle preesistenti.

Tale tolleranza è elevata a ventiquattro mesi per i commercianti di detti prodotti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Relatore, riportandosi a quanto già dichiarato nel corso della discussione, propone alla Commissione di approvare il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione permanente della Camera dei deputati,

nell'approvare il disegno di legge numero 3452-*B*,

invita il Governo

a considerare, nell'applicazione della legge stessa, che per pianta che non porta frutta a succo deve intendersi quella pianta che o non produce frutto o la cui frutta non può essere in alcun caso utilizzata per la preparazione di succhi o di sciroppi ».

Vorrei fare osservare che la formulazione dell'ordine del giorno è discutibile, in quanto in realtà chi dovrebbe essere invitato ad interpretare la legge in un certo modo non è il Governo: il potere legislativo approva le leggi, il Governo deve farle applicare, ma altri soggetti ancora le interpretano.

MERENDA. Le preoccupazioni del Presidente sono anche le mie. Pertanto insisterei sulla necessità di invitare il Governo a portare precisazioni adeguate con una « circolare », in modo che in futuro anche in sede di contestazione giudiziale si potrà fare riferimento alla circolare stessa ed il Governo potrà dichiarare di averla emanata su invito del Parlamento.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi pare ovvio che il Governo si servirà in questo caso dello strumento della circolare, ma mi sembra inopportuno fare ad essa riferimento nell'ordine del giorno.

HELFER. In caso di difficoltà interpretativa il giudice o il funzionario dovranno richiamarsi all'ordine del giorno, tranne che la lettera della legge sia talmente chiara da contraddirvi, ma questo non è certamente il nostro caso, in quanto l'ordine del giorno proposto ha proprio la specifica funzione di rendere chiaro il contenuto del disegno di legge.

MERENDA. Ritengo che il dispositivo dell'ordine del giorno potrebbe avere questo contenuto *grosso modo*: « La Commissione XII della Camera, ritenendo che... invita il Governo ad attenersi a questa interpretazione nell'esercizio delle attività di controllo per l'applicazione dell'articolo 2 ».

PRESIDENTE. Che ne pensa il Governo?

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è d'accordo per questa formulazione.

PRESIDENTE. I colleghi Piccinelli e Merenda mi fanno pervenire il testo dell'ordine del giorno nella formulazione definitiva. Ne do lettura:

« La XII Commissione industria della Camera,

nell'esaminare il disegno di legge n. 3452-*B*, ritenendo che per pianta che non porta frutta a succo deve intendersi quella pianta che non produce frutta o la cui frutta non può essere in alcun caso utilizzata per la preparazione di succhi o di sciroppi,

invita il Governo

ad attenersi alla sopraindicata interpretazione nell'esercizio dell'attività di controllo per l'applicazione dell'articolo 2 della legge stessa ».

CATALDO. Il nostro gruppo si asterrà nella votazione, in quanto ritiene superfluo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Servello ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (199); Curti Aurelio e Agosta: Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio (328); Armato ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (539); Santi: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (788).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Servello, Cruciani, De Marzio, Calabrò e Grilli Antonio: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (199); Curti Aurelio e Agosta: « Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio » (328); Armato, Ceruti Carlo, Cavallari, Toros, Orlandi, Russo Vincenzo Mario, Pellicani, Averardi, Righetti, Ceccherini, Tanassi, Ariosto e Isgrò: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (539); Santi: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (788).

Ho messo all'ordine del giorno la discussione di questi provvedimenti sollecitato dai proponenti delle singole proposte di legge, non volendo ritardare l'*iter* legislativo dei provvedimenti stessi; devo ricordare che è già stato predisposto dal Relatore un testo unificato.

Vorrei tuttavia far rilevare che è attualmente al nostro esame un provvedimento molto importante, quello relativo all'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli. Sarebbe pertanto opportuno non iniziare oggi la discussione del testo unificato sulla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio, discussione che potrebbe essere rinviata alla seduta di mercoledì prossimo, giorno nel quale metterò questo provvedimento al primo punto dell'ordine del giorno, in modo di giungere in breve tempo alla conclusione.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che queste proposte di legge sono state oggetto dell'attenzione della Camera anche nel corso delle passate legislature; nella legislatura scorsa, anzi, si giunse all'approvazione in sede deliberante da parte di questa Commissione delle proposte di legge stesse, che non poterono però essere approvate dal Senato in seguito al suo scioglimento. Vorrei che un fatto simile non si ripetesse anche in questa legislatura, perché noi dobbiamo rispettare gli impegni presi nei confronti non solo dei presentatori delle proposte di legge, ma anche nei confronti delle categorie interessate; per queste considerazioni vorrei che i colleghi assumessero l'impegno di iniziare al più presto la discussione generale in modo da poter entro breve tempo concludere su questa materia. Personalmente ritengo che non potranno sorgere notevoli difficoltà, tanto più che, come ha ricordato l'onorevole Presidente, è già stato predisposto un testo unificato.

Per quanto riguarda la proposta avanzata dal Presidente, non ho nulla da obiettare, purché si possa concludere ugualmente entro breve tempo l'*iter* legislativo di questo provvedimento.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero assicurare gli onorevoli deputati che sto adempiendo alla promessa fatta a suo tempo di seguire da vicino l'esame di questo problema; per superare le molte difficoltà sorte all'interno dei dicasteri interessati, ho riunito un piccolo comitato a livello ministeriale. Fino a questo momento il comitato non si è ancora potuto riunire per i molti impegni dei suoi componenti, ma mi auguro che esso possa cominciare i suoi lavori all'inizio della prossima settimana. Lo studio che questo comitato compirà è ovviamente molto importante: fino a che non conoscerò le sue conclusioni non potrò del resto pronunciarmi sul merito del provvedimento, e se esso venisse discusso prima della compilazione di tali conclusioni dovrei dichiararmi contrario ad esso.

Per queste considerazioni ritengo sia opportuno rinviare alla prossima settimana, così come ha proposto l'onorevole Presidente, lo

esame delle proposte di legge all'ordine del giorno.

CERVONE. Ritengo che noi potremo iniziare la prossima settimana la discussione generale, per concludere eventualmente la discussione degli articoli nella settimana successiva.

PRESIDENTE. Mi auguro che il Governo possa esprimere già mercoledì prossimo il proprio punto di vista; in ogni caso la discussione potrà continuare nella settimana successiva.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla seduta di mercoledì prossimo.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari » (*modificato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3452-*B*):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Amadeo Aldo, Amasio, Ariosto, Baldani Guerra, Baldi Carlo, Bastianelli, Biaggi Francantonio, Bottaro, Brighenti, Cataldo, Cervone, Colleoni, Demarchi, Gelmini, Giolitti, Girardin, Helfer, Lettieri, Longoni, Malfatti Francesco, Merenda, Mussa Ivaldi Vercelli, Origlia, Piccinelli, Righetti, Rossi Paolo Mario, Scarlato, Titomanlio Vittoria.

Sono in congedo:

Biaggi Nullo, Bova e Di Leo.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO